



Kantonsamtsblatt

Fegl uffizial

Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.065.107

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 23.12.2021

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Il testo della revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2020, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 28 ottobre 2020 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.051.218).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2021. Il 21 dicembre 2021 il Governo ha deciso di porre in vigore le seguenti disposizioni della revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2020 con effetto al 1° gennaio 2022:

- Art. 123a
- Art. 123b
- Art. 123c
- Art. 123d
- Art. 124
- Art. 125

In nome del Governo

Il Presidente: Mario Cavigelli

Il Cancelliere: Daniel Spadin



Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 26 gennaio 2021

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)

Modifica del 20 ottobre 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	720.000
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del 9 giugno 2020,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC [720.000](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

VI. Compensazione degli effetti della progressione a freddo (**titolo modificato**)

³ Se la variazione dopo aver raggiunto il valore soglia di cui al capoverso 1 torna ad essere inferiore, la correzione dell'indice dell'anno in corso permane.

Art. 8b (nuovo)

IV. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale

¹ L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

² L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone secondo l'articolo 7 e l'articolo 8. I contribuenti domiciliati all'estero devono assoggettare a imposizione almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza situata nel Cantone.

³ Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se questo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette esercizi seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, le perdite subite da questo stabilimento d'impresa sono prese in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Art. 9

V. Calcolo d'imposta (**titolo modificato**)

Art. 10

VI. Condizioni speciali

1. Coniugi e figli (**titolo modificato**)

Art. 15 cpv. 4 (modificato)

⁴ In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta non colpisce soltanto i proventi di cui al capoverso 3, ma anche tutti gli elementi del reddito provenienti dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

Art. 39 cpv. 1

¹ L'imposta sul reddito comporta:

- s) (**modificata**) 11,6 % per ulteriori fr. 315 500.–,
- t) (**modificata**) 11,0 % per l'intero reddito imponibile, se questo supera fr. 716 000.–.

Art. 40a cpv. 1 (modificato)

¹ Le prestazioni in capitale giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d nonché le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente all'aliquota che risulterebbe, se al posto della prestazione in capitale venisse corrisposta una prestazione annuale pari a un quindicesimo della prestazione in capitale. Le prestazioni in capitale sono sempre soggette a un'imposta annuale intera. L'imposta annua viene riscossa almeno all'aliquota dell'1,5 per cento. L'onere massimo comporta il 2 per cento.

Art. 41 cpv. 1

¹ Sono soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare:

- c) **(modificata)** gli utili realizzati con l'alienazione di fondi da parte di persone giuridiche ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j; le disposizioni dell'articolo 81 lettera e come pure dell'articolo 84 vengono applicate per analogia.

Art. 42 cpv. 2

² Sono parificati all'alienazione specialmente:

- c) **(modificata)** l'aggravio di un fondo con servitù di diritto privato o restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se pregiudicano lo sfruttamento incondizionato o il valore di alienazione del fondo in modo duraturo e importante e per questo viene corrisposto un indennizzo;
- d) **(nuova)** la fine dell'esenzione dall'assoggettamento di persone giuridiche conformemente all'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j.

Art. 43 cpv. 1

¹ L'imposizione è rinviata in caso di:

- c) **(modificata)** ricomposizione particellare allo scopo di raggruppare terreni, arrotondare poderi agricoli, pianificare quartieri, rettificare confini o ricomporre particelle nella procedura d'espropriazione rispettivamente in caso di minaccia d'espropriazione;
- e) **(nuova)** ristrutturazioni conformemente all'articolo 20 capoverso 1 e all'articolo 83 capoverso 1 e capoverso 3. La dilazione fiscale viene concessa a condizione che vengano rispettati i termini di divieto di cui all'articolo 20 capoverso 2 e all'articolo 83 capoverso 2 e capoverso 4.

Art. 44 cpv. 3 (abrogato)

³ *Abrogato*

Art. 49 cpv. 1

¹ Sono considerate spese:

- c) **(modificata)** i costi connessi con l'acquisto e l'alienazione del fondo comprese le usuali provvigioni e tasse di mediazione;
- d) **(nuova)** le tasse sul plusvalore conformemente alla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC)^[1].

Art. 70 cpv. 1 (modificato)

¹ In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale in corso nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 40a della legge sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.

Art. 75a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)

III. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale (titolo modificato)

¹ L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

² L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte dell'utile e del capitale per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone conformemente all'articolo 75. Persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva all'estero devono assoggettare a imposizione almeno l'utile conseguito nel Cantone e il capitale situato nel Cantone.

³ Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Art. 88 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR)^[2] per il calcolo del ricavato netto

secondo il capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

- a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
- b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28-32 LBCR.

Art. 98 cpv. 1

¹ Sono soggetti all'imposizione alla fonte:

- b) **(modificata)** i lavoratori domiciliati all'estero che nel Cantone svolgono un'attività lucrativa dipendente per breve tempo oppure quali frontalieri o pendolari settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo. Sono fatti salvi i proventi tassati secondo l'articolo 99a;
- c) **(modificata)** i lavoratori domiciliati all'estero che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali per acqua, aria o terra da datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 99 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 3 (modificato), cpv. 5^{bis} (nuovo)

¹ La ritenuta alla fonte è calcolata sui proventi lordi in ragione dei tassi fiscali validi per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; essa comprende le imposte federali, cantonali e comunali nonché le imposte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali.

^{1bis} Sono imponibili:

- a) le entrate derivanti da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 98 capoverso 1, i redditi accessori come vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, tuttavia non le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 2; e
- b) proventi compensativi.

³ Nel determinare le tariffe fiscali si tiene conto della situazione familiare (art. 39), degli importi globali per le spese professionali (art. 31), dei premi d'assicurazione (art. 36 lett. d, lett. e e lett. h), nonché delle deduzioni per gli oneri familiari (art. 38 cpv. 1 lett. d). L'Amministrazione delle imposte pubblica i singoli importi globali.

^{5bis} Sono applicabili i criteri definiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù dell'articolo 33 capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni^[3]) riguardo alla considerazione delle tredicesime mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro remunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria e degli elementi determinanti l'aliquota nonché regole inerenti il cambiamento di tariffa, l'adeguamento o la correzione retroattivi dei salari e prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

Art. 100 cpv. 5 (modificato), cpv. 6 (nuovo)

2. Artisti, sportivi e conferenzieri (titolo modificato)

⁵ Sono considerati proventi imponibili i proventi lordi, comprensivi di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano:

- a) **(nuova)** al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
- b) **(nuova)** al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

⁶ L'imposta alla fonte non viene riscossa se i proventi lordi non raggiungono l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 92 capoverso 5 della legge federale sull'imposta federale diretta^[4]).

Art. 101 cpv. 1 (modificato)

¹ I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili remunerazioni percepite. Lo stesso vale se tali remunerazioni sono versate a un terzo.

Art. 104 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3^{bis} (nuovo)

¹ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a:

Elenco invariato.

² La ritenuta alla fonte va fatta anche se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.

^{3bis} Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del due per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte in caso di conteggio elettronico e dell'uno per cento in caso di conteggio cartaceo. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'uno per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone, Comune e di culto.

Art. 105

Abrogato

Art. 105a cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato), cpv. 5 (modificato), cpv. 6 (modificato)

III. Riserva della tassazione ordinaria

1. Domicilio in Svizzera

a) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (**titolo modificato**)

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

a) (**nuova**) il loro reddito lordo nel corso di un anno fiscale raggiunge o supera l'importo stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 33a capoverso 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni^[5]; o

b) (**nuova**) dispongono di sostanza e di proventi non imponibili alla fonte.

³ È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

⁴ Le persone che dispongono di sostanza e di proventi secondo il capoverso 1 lettera b devono chiedere la dichiarazione d'imposta all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

⁵ La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁶ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Art. 105a^{bis} (nuovo)

b) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 105a capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

² La richiesta concerne anche il coniuge non separato legalmente o di fatto del richiedente.

³ La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴ Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali e di culto sul reddito da attività lucrativa calcolate secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

⁵ È applicabile l'articolo 105a capoverso 5 e capoverso 6.

Art. 105a^{ter} (nuovo)

2. Domicilio all'estero

a) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b o lettera c possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

- a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
- b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
- c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

² L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

³ Il Dipartimento federale delle finanze precisa, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni menzionate nel capoverso 1 e disciplina la procedura.

Art. 105a^{quater} (nuovo)

b) Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

¹ In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, l'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

² L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

³ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni.

Art. 105a^{quinqies} (nuovo)

c) Imposta considerata

¹ Se non avviene nessuna tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 105a^{ter} o l'articolo 105a^{quater}, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

Art. 105b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

IV. Competenza territoriale (titolo modificato)

¹ Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

- a) **(nuova)** per i lavoratori di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera a: secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
- b) **(nuova)** per le persone di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b e lettera c nonché all'articolo 101 - articolo 103a: secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
- c) **(nuova)** per le persone di cui all'articolo 100: secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

² Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

³ Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

⁴ Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a: il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b) per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c) per i lavoratori di cui al capoverso 2: il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 105c cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

V. Relazioni intercantonali (titolo modificato)

¹ Il Cantone competente secondo l'articolo 105b capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore senza interessi; è invece chiesto il pagamento senza interessi di quelle non ancora versate.

² I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

³ *Abrogato*

Art. 105d cpv. 1^{bis} (nuovo)

VI. Quote dei comuni e dei comuni parrocchiali (**titolo modificato**)

^{1bis} Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

Art. 105e

VII. Comuni, Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali (**titolo modificato**)

Art. 123a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato)

II. Trasmissione elettronica senza firma (**titolo modificato**)

¹ Se la firma degli atti scritti del contribuente è prescritta per legge, in caso di trasmissione degli atti per via elettronica è possibile rinunciare alla firma. In questo caso il contribuente è tenuto a confermare i suoi dati per via elettronica.

² Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 123b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

III. Posizione dei coniugi nei confronti dell'imposta sul reddito e sulla sostanza (**titolo modificato**)

¹ Coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano insieme i diritti e i doveri procedurali che in conformità alla presente legge spettano al contribuente.

² Essi firmano insieme la dichiarazione fiscale. Qualora la dichiarazione fiscale sia firmata da uno solo dei due coniugi, all'altro coniuge viene accordato un termine per farlo^[6]). Una volta decorso inutilizzato il termine si presume la delega contrattuale tra coniugi.

³ I rimedi legali e altre istanze sono considerati inoltrati tempestivamente se un coniuge agisce entro il termine.

⁴ Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali a contribuenti coniugati non separati legalmente o di fatto vengono indirizzate a entrambi i coniugi. Consegne a coniugi separati di fatto o di diritto avvengono singolarmente per ogni coniuge, nella misura in cui la separazione sia stata comunicata alle autorità fiscali.

Art. 123c cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

IV. Delega contrattuale (titolo modificato)

¹ Il contribuente può farsi rappresentare in via contrattuale dinanzi alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, se la sua personale collaborazione non è necessaria.

² Quale rappresentante è ammesso chiunque possieda l'esercizio dei diritti civili. L'autorità può invitare il rappresentante a comprovare in forma scritta la sua procura.

Art. 123d (nuovo)

V. Rappresentanza obbligatoria

¹ I contribuenti senza un recapito in Svizzera devono indicare, su richiesta dell'autorità di tassazione, una persona delegata residente in Svizzera.

² Più eredi devono designare un rappresentante entro un termine la cui determinazione spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 124

VI. Termini (titolo modificato)

Art. 125

VII. Prescrizione

1. Prescrizione della tassazione (titolo modificato)

Art. 127 cpv. 2 (modificato)

² Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito. Il Governo può ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica.

Art. 137 cpv. 1 (modificato)

¹ Contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Il Governo può ammettere l'inoltro del reclamo per via elettronica.

Art. 145 cpv. 2 (modificato)

² Quale nuovo dato di fatto vale anche l'inosservanza del termine di blocco ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 83.

Art. 156 cpv. 2 (modificato)

² La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione. Il Governo può ammettere l'inoltro della domanda di condono per via elettronica.

Art. 191a (nuovo)

8. Correzione della tariffa

¹ La correzione della tariffa è ammessa ancora per l'anno fiscale 2020. Essa può essere richiesta al più tardi entro il 31 marzo 2021.

Art. 192

9. Disposizioni complementari (**titolo modificato**)

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Esso può porre in vigore con effetto retroattivo tutte o singole disposizioni.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Martin Wieland*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 28 ottobre 2020

Scadenza del termine di referendum: 26 gennaio 2021

-
- [1] CSC [801.100](#)
 - [2] RS [952.0](#)
 - [3] RS [642.14](#)
 - [4] RS [642.11](#)
 - [5] RS [642.14](#)
 - [6] art. 47 DELIG; CSC [720.015](#)